



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/23

Dec. n. 4/23

Il giorno 15 marzo 2023 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

NARDUCCI Roberto, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "VESPA MOTOR CLUB ROMA" con tessera n. 22037841; tesserato 2023 con il M.C. "VESPA MOTOR CLUB ROMA" con tessera n. 23040190.

Incolpato di:

violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) e ciò in quanto, dopo che in data 28 maggio 2022 aveva presentato a proprio nome una richiesta d'iscrizione al RSN (preliminare numero 262274) relativa al proprio motociclo marca Cagiva, modello Mito 125, targato Roma 517830, richiesto dalla Commissione esaminatrice di effettuare modifiche e di produrre nuova documentazione fotografica attestante ciò, in data 20 ottobre 2022 inviava le stesse foto sulle quali aveva apportato una modifica mediante programma di ritocco fotografico (i metadati delle immagini confermano che trattasi di immagini scattate il 22/3/2022 ed elaborate con Photoshop il 20/10/2022) al fine di far apparire la moto conforme a quanto gli era stato richiesto, e ciò faceva al fine di trarre in inganno l'esaminatore RSN Sergio MILANI nonché la Commissione stessa ed ottenere l'iscrizione al Registro Storico.».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 7 febbraio 2023, il Procuratore Federale – a seguito della non condivisione da parte della Procura Generale del CONI dell'intendimento di procedere ad archiviazione - disponeva il deferimento di NARDUCCI Roberto al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 7.02.2023, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 15 marzo 2023, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 15 marzo 2023, presente il deferito NARDUCCI Roberto, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni insistendo per l'assoluzione perché il fatto non costituisce illecito sportivo mancando l'elemento psicologico del fatto costitutivo.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

Alla stregua delle evidenze acquisite in sede dibattimentale, deve ritenersi esclusa la consumazione della condotta di frode sportiva contestata al deferito.

Osserva questo Tribunale come l'illecito in rubrica si caratterizzi per l'induzione in errore finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio, diversamente ascrivendosi irregolarità e/o anomalie quantunque pacifiche e acclamate, al di fuori dall'alveo della fattispecie.

Emerge al dunque dagli atti, come in base a indicazione fornita dall'esaminatore Milani a mezzo di comunicazione e-mail pervenuta al deferito in data 28.07.2022, le difformità rispetto al modello Cagiva di serie si contestualizzassero ai contrappesi di bilanciamento montati sul motociclo del Narducci, ossia agli "stabilizzatori" posizionati alle estremità del manubrio, giudicati "di colore non corretto" (ossia cromati anziché neri), rendendosi necessario "sistemare il veicolo" al fine di superare l'obiezione.

Posto che la modifica fu diligentemente approntata dal Narducci mediante riverniciatura dei supporti, avendone lo stesso fornito puntuale evidenza in sede di integrazione fotografica inviata "in itinere", residuano in via ulteriore contestate al deferito artefazioni sul materiale fotografico di secondo invio, eseguite mediante alterazioni poste in essere mediante applicativo "Photoshop".

In sede di audizione occorsa in fase di indagini in data 25.01.2023, il Narducci forniva attendibili spiegazioni a sua discolpa, specificando che non essendo momentaneamente il motociclo marciante, attesa la pendenza della rampa di accesso e i locali angusti dell'officina in cui il mezzo era confinato, il "fotoritocco fotografico" si era reso espediente funzionale a far stagliare la

sagoma del Cagiva in modo più chiaro e riconoscibile nelle immagini, limitandosi l'intervento eseguito, ad un'operazione di "schiaritura artificiale" della serranda interna ai locali dell'officina ininfluente ai fini delle decisioni sulla domanda di iscrizione al Registro Storico.

A quanto riportato in sede di segnalazione del 28.10.2022, "le ultime foto inviate dal signor Narducci non sono altro che le precedenti a cui è stata effettuata una modifica mediante programma di ritocco fotografico", ravvisandosi manipolazione volta ad indurre in inganno l'esaminatore, ma ciò a dispetto della verifica comparativa, in cui le uniche differenze di fatto riscontrate, risultano (per l'appunto) evidenziate "sulla serranda che fa da sfondo".

Sulla scorta del sopralluogo effettuato dal Procuratore Federale in fase di indagini, è emerso come il motociclo *de quo*, effettivamente rinvenuto nell'officina in Roma, Via *omissis*, non fosse marciante, ciò rendendo oggettivamente impervio lo spostamento del mezzo a spinta in salita sulla rampa.

Altresì che le modifiche documentate fotograficamente sui contrappesi del manubrio erano reali e che l'improvvida operazione di fotoritocco eseguita sullo sfondo rappresentato dalla serranda interna del locale, non invaleva ad occultare situazioni in prima apparenza impeditive dell'iscrizione al Registro Storico, con ciò esitandone per avvalorata la versione fornita dal deferito.

Quanto consente di escludere che sia stata posta in essere un'operazione di falsificazione funzionale a conseguire indebiti vantaggi, venendo meno uno degli elementi costitutivi dell'illecito contestato ex art. 10.3 R.d.G., tipicamente caratterizzata dall'induzione in errore finalizzata ad ottenere l'indebita iscrizione.

Per i motivi che precedono non si ravvisano gli estremi dell'illecito sportivo contestato, e il deferito andrà mandato assolto perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 10.3 e 93 del Regolamento di Giustizia,

assolve:

NARDUCCI Roberto, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il M.C. "VESPA MOTOR CLUB ROMA" con tessera n. 22037841; tesserato 2023 con il M.C. "VESPA MOTOR CLUB ROMA" con tessera n. 23040190.

con la formula perché il fatto non sussiste mancando gli elementi costitutivi dell'illecito contestato.

Depositata l'11 aprile 2023

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

D.Lr.

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:
Narducci Roberto;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Direttori di Gara;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Registro Storico Nazionale;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Co. re. Lazio;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.